

(N. 545)
Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(TUPINI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

e col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1949

Autorizzazione della spesa di lire un miliardo per la costruzione di caserme per reparti del Corpo delle guardie di Pubblica sicurezza.

ONOREVOLI SENATORI. — L'opera di riorganizzazione e di potenziamento delle forze di polizia ha trovato finora un grave ostacolo nella deficienza di stabili da adibire a caserme per il Corpo delle guardie di Pubblica sicurezza, le quali spesso sono state costrette ad alloggiare presso abitazioni private con grave discapito per il servizio e per la disciplina.

Le più urgenti necessità sono state in parte soddisfatte attraverso la cessione di stabili demaniali, non più necessari alle esigenze degli enti che li avevano in uso, e mercè l'esecuzione di lavori di ripristino e adattamento di caserme danneggiate dalla guerra. Ma ciò è stato possibile solo per alcuni centri, mentre in molte altre città occorre provvedere alla costruzione

di nuove caserme. Perchè si possa provvedere a ciò, con l'unito disegno di legge si autorizza la spesa di lire un miliardo da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, che provvederà alle costruzioni nelle località, che — in relazione al maggior bisogno — saranno determinate d'intesa fra i Ministeri dell'interno, del tesoro e dei lavori pubblici.

Ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione alla predetta spesa si farà fronte con le maggiori entrate accertate nel corrente esercizio, con legge in corso di pubblicazione (5° provvedimento).

Il provvedimento è urgentissimo per poter disporre al più presto l'esecuzione dei lavori.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire un miliardo da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici dell'esercizio finanziario 1948-49 per la costruzione a cura dello stesso Ministero di nuove caserme per reparti del Corpo delle guardie di Pubblica sicurezza nelle località che saranno stabilite di intesa tra i Ministeri dell'interno, del tesoro e dei lavori pubblici.

Art. 2.

Per gli effetti dell'articolo 81 - 4° comma - della Costituzione della Repubblica Italiana, alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49 (5° provvedimento).

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.